


REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
 (Sezione I bis) ha pronunciato la seguente



SENTENZA

sul ricorso n.1661/1995 proposto dalla Federazione Italiana fra operatori nella Tecnica Ortopedica (FIOTO), in persona del Presidente e rappresentante legale dott. Giampaolo Bindi, e dal sig. Ronconi Saulle, quale tecnico ortopedico, rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Rossano ed elettivamente domiciliati presso lo stesso, in Roma, Via V.Veneto n.108.

CONTRO

il Ministero della Sanità, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia, in Roma, Via dei Portoghesi n.12

per l'annullamento

del D.M. 16.9.1994 n.666 (G.U. 3.12.1994, n.283), concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del podologo, nonché di ogni altro atto connesso

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 26 gennaio 1998 la relazione del

Cons. Giancarlo Tavarnelli ;

Medito, altresì, per la Federazione Fieto l'avv. Rossano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il D.Lgs 30.12.1992, n.502, all'art. 6, comma 3, ha stabilito che il Ministro della Sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili nei confronti del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione. Con Regolamenti adottati il 14.9.1994 sono stati individuati la figura e il relativo profilo professionale del tecnico ortopedico (D.M. n.665/94) e la figura ed il relativo profilo professionale del podologo (D.M. n.666/94).

I ricorrenti, F.I.O.T.O., associazione tra tecnici ortopedici, e il sig. Saulle Ronconi, tecnico ortopedico, con il presente ricorso hanno impugnato il cit. D.M. n.666/94, ritenendo che esso, nell'individuare il profilo professionale e le relative mansioni del podologo, abbia consentito attività che esulerebbero dalle competenze ascrivibili a tale figura professionale e rientrerebbero in quelle tipiche del tecnico ortopedico, oltre che dello stesso personale ausiliario medico. In particolare si sarebbe illegittimamente consentito l'utilizzo di metodi ortesici per il trattamento diretto, senza prescrizione e controllo medico, del "piede doloroso".

Questi i motivi a sostegno dell'impugnativa:

Violazione e falsa applicazione del R.D. 31.5.1928 n.1334, in relazione all'art. 99 del R.D. 27.7.1934, n.1265; dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992, n.502; del Decreto del Ministro della Sanità 14.9.1994 n.655 pubb. su G.U. n.283 del 3.12.94; Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, sviamento.

L'Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per l'Amministrazione intimata.

DIRITTO

I ricorrenti, F.I.O.T.O., associazione tra tecnici ortopedici, e il sig. Saulle Ronconi, tecnico ortopedico, hanno impugnato il D.M. n.666/94, ritenendo che esso, nell'individuare il profilo professionale e le relative mansioni del podologo, abbia consentito attività che esulerebbero dalle competenze ascrivibili a tale figura professionale e rientrerebbero in quelle tipiche del tecnico ortopedico, oltre che dello stesso personale ausiliario medico.

Il ricorso è infondato.

I ricorrenti, dopo aver rammentato che ai sensi dell'art. 6, c.3, del D.Lgs. n.502/1992 il Ministro della Sanità ha il compito di individuare, nei confronti del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, le figure professionali, da formare attraverso le scuole professionali, ed i relativi profili, sostengono che siffatta individuazione, per essere conforme allo spirito della legge, avrebbe dovuto avvenire in modo adeguato e razionale, delimitando in confini sufficientemente certi l'ambito dell'esercizio professionale di ciascuna figura professionale rispetto ai contenuti esprimibili da altre categorie; conseguentemente avrebbero dovuto essere specificate con chiarezza le rispettive mansioni, onde evitare sovrapposizioni, interferenze o distorsioni con stravolgimento dei singoli settori di competenze. Il Regolamento impugnato, concernente l'individuazione della figura professionale e del relativo profilo professionale del podologo, non avrebbe invece osservato tali criteri nella parte in cui ; all'art. 1, comma primo, ha attribuito a tale figura professionale il compito di trattare direttamente con metodi ortesici anche il piede doloroso.

Secondo i ricorrenti non aver definito con chiarezza e precisione l'ambito dell'intervento "diretto" con metodi "ortesci", senza prescrizione medica, sia pure in modo incruento, anche sul "piede doloroso", renderebbe possibile al podologo non solo di svolgere competenze proprie del medico specialistico ortopedico, ma di invadere il campo specifico riservato alle competenze del tecnico ortopedico. Invero la genericità dell'espressione "piede doloroso", di per sé ampia e indeterminata con riferimento al termine "ortesi", il quale comprende una vasta gamma di apparecchi ortopedici, consentirebbe al podologo di intervenire anche con metodi tipici e specifici della tecnica ortopedica sul piede con applicazione di qualsiasi ortesi, come, ad esempio, plantari, calzature ortopediche, ecc. E ciò, tra l'altro, senza alcuna prescrizione medica e un successivo controllo, che viene espletato con il collaudo dell'ortesi applicata, come è invece previsto per le ortesi applicate dal tecnico ortopedico. I ricorrenti assumono che è vero che esiste un ambito specifico e tipico degli interventi del podologo sul piede, ma esso sarebbe sicuramente ed oggettivamente delimitato all'applicazione di ortesi digitali podaliche, le quali si presentano sotto forma di masse elastiche e flessibili, particolarmente indicate per ridurre zone di ipercarico e per la correzione delle dita deviate. Al di fuori di questo tipo di ortesi vi sarebbe un settore, profondamente diverso, quello delle ortesi ortopediche podaliche, estraneo all'ambito dell'esercizio della professione del podologo ed invece riservato oggettivamente e sicuramente alla figura professionale del tecnico-ortopedico.

L'impostazione dei ricorrenti non merita di essere condivisa.

La norma impugnata, nella parte in cui prevede che il podologo "tratta direttamente, nel rispetto della normativa vigente,....con metodi incruenti, ortesici...il piede doloroso", correttamente interpretata, non consente in alcun modo al podologo di invadere il campo specifico riservato alle competenze di altre figure professionali, fra cui, in particolare, quella del tecnico ortopedico. I "metodi ortesici" in argomento, infatti, si distinguono chiaramente dalle operazioni di "costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli", operazioni che sono di competenza del tecnico ortopedico e che sono "effettuabili "su prescrizione medica e successivo collaudo" a norma dell'art. 1 del D.M. Sanità 14.9.94, n.665.

In proposito basta considerare che i "metodi ortesici" sono applicabili solo "nel rispetto della normativa vigente" nell'ambito di un trattamento diretto del piede doloroso, e, quindi, non possono comprendere, come temono i ricorrenti, le attività proprie di altre figure professionali e, in particolare, quelle dei tecnici ortopedici che comportano, fra l'altro, la realizzazione, l'adattamento, l'applicazione e la fornitura di ortesi ortopediche podaliche. Queste ultime, secondo la pubblicazione depositata dai ricorrenti stessi (doc. n.9), "sono ortesi annesse alla calzatura" (Cfr. pag.4 e, altresì, la pagina delle "Conclusioni" dove si afferma che "le ortesi ortopediche sono progettate e costruite per rimuovere la causa che... determina l'alterazione e sono sempre annesse nella calzatura".).

I ricorrenti ammettono che l'applicazione di ortesi digitali podaliche rappresenta uno degli interventi tipici del podologo sul piede e proprio la citata pubblicazione precisa che simili ortesi (digitali o avampodaliche) "si distinguono dalle ortesi ortopediche in quanto sono applicate direttamente al piede..." (pag.10). Nelle "Conclusioni" si precisa che esse "hanno un carattere palliativo in quanto tendono ad alleviare il dolore provocato dalla callosità e dai disturbi di appoggio...A differenza delle ortesi ortopediche sono applicate direttamente al piede e non alla scarpa".

Il testo della disposizione impugnata è, quindi, perfettamente compatibile con le definizioni cui si richiamano i ricorrenti e ciò è sufficiente a dimostrare che la formulazione normativa non si presta ad equivoci ed è idonea a delimitare in modo congruo la sfera di competenza professionale della figura di podologo rispetto a quella del tecnico ortopedico.

Per le ragioni indicate il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 1998 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I bis, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Luigi TOSTI

Presidente

Paolo RESTAINO

Consigliere

Giancarlo TAVARNELLI

Consigliere est.

Luigi Tosti
Giuseppe Taramita

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA

il 4 080. 1998

Giuseppe Taramita
SEGRETARIO DI SEZIONE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Add. 4 080. 1998

alle pres. M.P. SANITA'

a nome di procedura

